



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Sent. n. 347/17
del 15/0/2017
R. G. n. 607/17
Rep. n. _____
Cron n. 3035/17
Sent. dep. 15/0/2017
Oggetto: azione di
ripetizione
dell'indebito

PJSBL 16/0/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 607/2017 R.G., promossa da:

_____), elettivamente
domiciliato in Pisa, Via R. Fucini 49, presso e nello studio dell'Avv. Martina Marianetti,
che lo rappresenta e difende, come da procura in atti **ATTORE**

CONTRO

_____), in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede in _____ **CONVENUTA CONTUMACE**

Oggetto: ripetizione dell'indebito.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.3.2017, sulle seguenti
conclusioni:

PER PARTE ATTRICE: "Voglia codesto Ill.mo Giudice di Pace di Pisa, contrariis
reiectionibus, accertato il danno subito, condannare la convenuta alla restituzione della somma
di € 567 nei limiti di competenza del giudice adito, ed altresì disporre la pubblicazione
dell'emananda sentenza – ai sensi dell'art. 120 Cpc – su quotidiani e siti internet quali
TripAdvisor".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato via pec in data 11.1.2017 il sig. [REDACTED] ha convenuto in giudizio la [REDACTED], titolare del villaggio turistico [REDACTED], per sentirla condannare alla restituzione dell'importo pagato dall'attore in eccedenza rispetto a quanto statuito nella prenotazione di un soggiorno per due persone adulte ed una bambina di due anni.

Riferiva parte attrice di avere effettuato la prenotazione tramite il sito booking.com, specificando l'età della bambina (inferiore a tre anni), venendo da sito indicato il prezzo complessivo di € 1.890,00. Giunta la famiglia presso il villaggio turistico il [REDACTED] era stato informato dall'addetto alla reception che la prenotazione riguardava tre persone adulte (di cui la bambina avrebbe pagato il 60%), e respingeva le contestazioni del [REDACTED] che si trovava pertanto a corrispondere la somma ulteriore di € 567,00, rispetto a quanto indicato nella prenotazione. Chiedeva pertanto la restituzione dell'importo pagato in eccedenza.

Rimasta contumace la convenuta, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed all'udienza dell'8.3.2017 è stata portata in decisione sulle conclusioni sopra esposte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132, comma 2 n. 4), Cpc e 118 disp. att. Cpc, come modificati dalla Legge n. 69/2009, ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 Cpc che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e

di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

La domanda di parte attrice deve essere accolta.

Risulta sufficientemente provato, sulla base della documentazione in atti (copia prenotazione tramite il sito [REDACTED], che l'odierno attore ebbe a prenotare il soggiorno presso la struttura turistica, per due persone ed una bambina di età inferiore a tre anni, al costo complessivo confermato in € 1.890,00, laddove la struttura ha addebitato un costo superiore che non era risultato dalla prenotazione e che non può essere considerato un extra, atteso che nella prenotazione era stata specificata la presenza di due adulti ed una bambina di età inferiore a tre anni; è del resto pacifico che il disguido è nato tra il sito di prenotazione e la struttura turistica, tanto che al [REDACTED] venne comunicato che la prenotazione riguardava addirittura tre adulti.

Le sopracitate circostanze di fatto costituiscono, unite alla contumacia di parte convenuta circostanza che denota un sostanziale disinteresse a resistere alla domanda valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, Cpc, prova sufficiente per ritenere provata la domanda di parte attrice che deve pertanto essere accolta.

La convenuta [REDACTED] deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di € 567,00, oltre interessi legali dalla domanda.

Non sussistono invece i presupposti per una pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 120 Cpc. La ratio di tale norma trova fondamento nella necessità di riparare a danni di tipo diverso da quello di cui è causa (peraltro di importo comunque contenuto). La norma in commento indica un mezzo di risarcimento in forma specifica

MANAGIURI
Atto n. 2
Firma E
Applicato il
a marchio per s.r.l.
21/6/2018
P.C.

caratterizzato da una forte efficacia riparatoria della reputazione e dell'onore della persona offesa. Inoltre, tale mezzo ha anche un'efficacia restitutoria, in quanto la pubblicazione della sentenza ha il fine di far sì che la collettività conosca la reintegrazione del diritto dell'offeso e di conseguenza ad evitare che le false rappresentazioni della realtà giuridica circolino nella società (si tratta evidentemente di ipotesi diverse dal caso di specie).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore di parte attrice, spese calcolate facendo riferimento ai nuovi criteri di liquidazione disposti dal DM 10.3.2014, n. 55 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2.4.2014).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, condanna la società [REDACTED], come in atti, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 567,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna inoltre parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 373,00, di cui € 43,00 per spese ed € 330,00 per competenze professionali, oltre 15% spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge.


Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Pisa, 13.6.2017

Il Giudice di Pace

[Signature]
Avv. Flavio Ceccarini

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
15 GIU. 2017
il Cancelliere
Dr. Alessandro Maggini





E' copia conforme che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di soccorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia a richiesta di :

.....AVU..... MARAJETTI..... MARTINA..... PER ATTORSE.....

Pisa, ..26/6/2017.....

Il Cancelliere
Dr. Alessandro Maggini



E' copia conforme all'originale

Pisa, li .26/6/2017

Il Cancelliere

Dr. Alessandro Maggini

